REGOLAMENTO (CE) N. 1514/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 903/90, (CEE) n. 2699/93, (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1559/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96 e (CE) n. 509/97, nei settori delle uova, delle ovoalbumine e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 [2], in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3],

visto il regolamento (CEE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di volatili e di altri prodotti agricoli [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 [5], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [6], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [7],

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele [8], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [10], in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/95 della Commissione [12], in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [13], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione [14], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1206/97 [15], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in previsione dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round;

[1] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[2] GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.
[4] GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
[5] GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.
[6] GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.
[7] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[8] GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 7.
[9] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[10] GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.
[11] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[12] GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[13] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[14] GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.
[15] GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 32.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/96 [2], ha stabilito, per il settore del pollame e delle uova, le modalità d'applicazione del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/97 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/96, ha stabilito, per il settore del pollame e delle uova, le modalità d'applicazione del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CE) n. 1242/97 [7], ha aperto dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine;

considerando che il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/96 [9], stabilisce le modalità d'applicazione del regime previsto da detti accordi per quanto riguarda il settore del pollame; che tale regolamento dovrebbe essere modificato per tenere conto delle misure concernenti i prodotti del settore del pollame e delle uova previste dal regolamento (CE) n. 1926/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione [10], modificato dal regolamento (CE) n. 1211/97 [11], ha aperto contingenti tariffari nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione [12] ha stabilito le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele;

considerando che il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione [13] ha stabilito le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra;

considerando che, per diminuire i rischi di frode, occorre effettuare i controlli relativi ai criteri di ammissibilità dei richiedenti nello Stato membro presso il quale l'importatore si trova o ha stabilito la sua sede sociale;

considerando che i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 non obbligano ad importare dal paese indicato per i gruppi 3 e 5; che è tuttavia opportuno indicare sui titoli per i paesi dei gruppi 3 e 5 che l'importazione dai paesi degli altri gruppi non è ammessa nell'ambito di tali titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CE) n. 2497/96, (CEE) n. 903/90, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1559/94, (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 509/97, il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

[1] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.
[2] GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 30.
[3] GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.
[4] GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 11.
[5] GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.
[6] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.
[7] GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 77.
[8] GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 26.
[9] GU n. L 290 del 13. 11. 1996, pag. 6.
[10] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.
[11] GU n. L 170 del 27. 6. 1997, pag. 40.
[12] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 48.
[13] GU n. L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

1) All'articolo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Non è utilizzabile per prodotti originari del Brasile e della Thailandia
Reglamento (CE) nº 1514/97
Forordning (EF) nr. 1514/97
Verordnung (EG) Nr. 1514/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1514/97
Regulation (EC) No 1514/97
Règlement (CE) nº 1514/97
Regolamento (CE) n. 1514/97
Verordening (EG) nr. 1514/97
Regulamento (CE) nº 1514/97
Asetus (EY) N:o 1514/97
Förordning (EG) nr 1514/97.

g) I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Non è utilizzabile per prodotti originari del Brasile
Reglamento (CE) nº 1514/97
Forordning (EF) nr. 1514/97
Verordnung (EG) Nr. 1514/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1514/97
Regulation (EC) No 1514/97
Règlement (CE) nº 1514/97
Regolamento (CE) n. 1514/97
Verordening (EG) nr. 1514/97
Regulamento (CE) nº 1514/97
Asetus (EY) N:o 1514/97
Förordning (EG) nr 1514/97».

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.»

Articolo 3

Nei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione